

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Entrate
01007551 00000023 40AR8001
00059192 16/02/2024 09:29:24
4578-00088 27AB189E0E94192A
IDENTIFICATIVO 01221007712678

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA Associazione Atlante ODV

L'anno 2024, il giorno 18, del mese di gennaio, alle ore 20:00, presso la sede sociale sita in Cava de' Tirreni in via Clemente Tafuri, 29 si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione ATLANTE per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Balzano Lucia, verbalizza il Sig. Apicella Gerardo.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e constatata la presenza del numero di soci necessaria, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifica da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

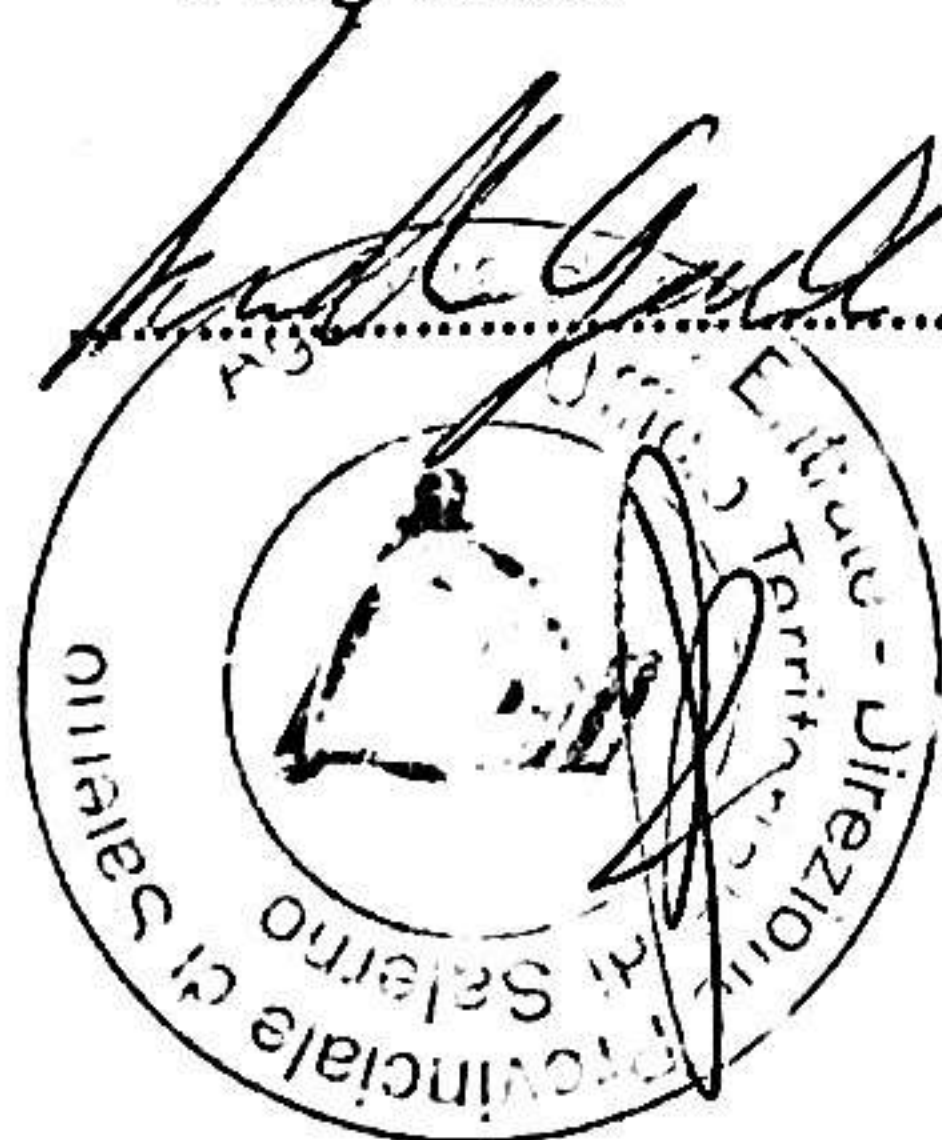
L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante (ALL. 1).

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, o chi per esso in delega, non soggetto all'imposta di registro ai sensi dell'art.82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22:45 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE

D.P. SALERNO Ufficio Territoriale di Salerno

Espresso Registrazione Sede III

Al n. 275 del 16/02/2024

per l'imposta di registro

Salerno, il 16/02/2024

Il Presidente

ASSOCIAZIONE ATLANTE
84013 CAVA DE' TIRRENI (SA)
C.F.: 95161580659

STATUTO

"ASSOCIAZIONE ATLANTE Organizzazione di volontariato"

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

Articolo 1 - Denominazione

1. È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **"ASSOCIAZIONE ATLANTE ORGANIZZAZIONE di Volontariato (O.D.V)"**.
2. La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà **"ASSOCIAZIONE ATLANTE ORGANIZZAZIONE di Volontariato (O.D.V) Ente del Terzo Settore"**.
3. L'utilizzo dell'acronimo "ETS" o della locuzione "ente del Terzo settore", nel momento in cui l'ente risulterà iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), devono essere utilizzati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
4. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Articolo 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cava de'Tirreni (SA) Via Clemente Tafuri, 29 e sede operativa nel Comune di Boscoreale (NA) Via Passanti Flocco, 270.
2. L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della regione Campania e in ambito nazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
5. L'associazione ha facoltà di aprire sedi sezionali o associazioni zonali, per iniziativa di una o più persone o soci.
6. L'Associazione ha durata illimitata.



Articolo 3 - Scopo dell'associazione

1. L'Associazione Atlante O.D.V. non ha scopo di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
2. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quali:
 - a) Miglioramento delle condizioni di vita di soggetti vulnerabili;
 - b) Contribuzione al miglioramento dei servizi sanitari della collettività
 - c) Sviluppo delle competenze in materia sanitaria al fine di garantire una maggiore e migliore qualità del diritto alla salute degli individui;
 - d) Contributo al raggiungimento delle finalità dei compiti del Servizio sanitario nazionale per il soccorso di emergenza con proprio personale volontario, attraverso la stipula di apposite convenzioni;
3. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017, sono:
 - a) interventi e prestazioni sanitarie;
 - b) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - d) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
4. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
 - a) Stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale.
 - b) Avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio.
 - c) Volontariato.
 - d) Servizio sociosanitario ed assistenziale.

- 
- e) Valorizzazione e l'incremento di tutti quegli sport benefici, naturali ed altamente educativi, che non prevedono: agonismo, devastazione dell'ambiente, manipolazione di habitat preesistenti ed uccisione di animali.
 - f) Favorire, sviluppare e, se nel caso, gestire la formazione professionale dei volontari.
 - g) Svolgere ogni altro compito che si ritenga opportuno per la tutela dei propri iscritti.
 - h) Istituire unità cinofile di soccorso.
 - i) Istituire un settore specializzato da inserire nei quadri della protezione civile nazionale, che svolga un'opera ausiliare delle forze permanenti proposte al soccorso tecnico urgente, sotto la sovrintendenza dell'Ispettorato Regionale dei VV.F. ai sensi della L.08/12/1970 e dell'art.15 del succitato regolamento;
 - j) Istituire un adeguato servizio di sgombrò, con i mezzi proprio o in gestione, con l'uso di autogrù, pale meccaniche e carri attrezzi adeguati, che per i casi di interventi specifici, quali spargimenti di liquidi incendiari o corrosivi, di inerti, di derrate e di quanto dovesse comportare danno alla sicurezza della circolazione e dei cittadini in genere.
 - k) Istituire corsi professionali a vari livelli, e quanti siano motivi di lavoro che per uso civico, volessero prestare la loro opera nei confronti di terzi mettendo in atto, richiesti o volontariamente, le loro conoscenze nel campo assistenziale e sociale.
 - l) Favorire la formazione dei propri associati o di privati allo scopo di ampliare la qualificazione e di informazione professionale del settore servizio sociale.
 - m) Assicurare e svolgere attività di assistenza e il soccorso agli ammalati, ai feriti agli handicappati agli infortuni sul lavoro degli incidenti stradali, del mare, in calamità naturale o dovuti a fattori umani, a chi ne faccia richiesta in caso di necessità.
 - n) Istituire posti di pronto soccorso e di pronto intervento a carattere stabile con annessa astanteria e personale medico e infermieristico, in porti, aeroporti, agglomerati industriali grandi opifici e di altri posti ove meglio possa estrinsecarsi la prestazione dell'associazione.
 - o) Istituire posti di pronto soccorso mobili in caso di calamità naturali o dovuti a fattori umani, in località balneari, di pubblico spettacolo ed agonistico, convegni, congressi ed in tutti quei casi dove la distanza coi centri medici abilitati e la forte

- concentrazione momentanea di vita umana, sia richiesta di pronta assistenza sanitaria in tende ed in furgoni attrezzati, forniti di personale sanitario.
- p) Organizzare, gestire e svolgere il servizio autoambulanze sia richiesta a supporto delle unità stabili o mobili per il trasporto immediato o successivo al primo soccorso presso centri generici o specializzati
 - q) Organizzare ed assicurare l'assistenza medica generica, specialistica ed infermieristica, domiciliare ed ambulatoriale, anche mediante convenzioni con Enti, Comuni, nonché A.S.L. o servizio nazionale, in conformità ed in virtù della Legge 23/12/1978 anche a mezzo di proprio ambulatori, centro diagnostico e casa di cura, nel rispetto delle abilitazioni professionali necessarie.
 - r) Organizzare e gestire l'assistenza agli anziani, domiciliare o a mezzo di case di riposo, agli handicappati.
 - s) Svolgere attività di Telesoccorso e teleassistenza e servizi di consulenza e segreteria per anziani.
 - t) Organizzare ed assicurare il noleggio con conducente dei mezzi a sua disposizione.
 - u) Designare o nominare propri rappresentanti in organismi commissioni ed ecc.
5. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
 6. Al fine di svolgere le proprie attività l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri associati.
 7. L'Associazione potrà, altresì, attuare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
 8. L'Associazione per il perseguimento dei suoi fini può ricevere contributi o sovvenzioni da parte di Enti Pubblici e/o Privati.
 9. L'Associazione può inoltre stipulare accordi o convenzioni ovvero costituire consorzi o società consortili con Enti Pubblici e/o Privati, accettare donazioni e liberalità da parte di terzi anche non associati.

Articolo 4 - Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste

ultime, quali eventuali attività commerciali e produttive marginali, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

2. L'Associazione potrà pervenire all'acquisto di aree edificabile e costruirvi impianti associativi, immobili e costruzioni che servono ad ospitare i locali dell'associazione, e le strutture sanitarie e di supporto tecnico necessarie al raggiungimento degli scopi associativi in conformità dei limiti previsti dal d.lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore.

SOCI

Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Articolo 6 - Iscrizione

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche nonché le altre organizzazioni di volontariato nonché altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato, mediante inoltro di domanda scritta.
2. I soggetti devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione
 - b) accettare lo Statuto e il Regolamento interno
 - c) prestare la propria opera per sostenere l'attività.
3. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda all'Associazione.
4. L'ammissione o la non ammissione verranno decise dal Consiglio Direttivo.
5. Il consiglio direttivo deve entro 15 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.
6. Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.



7. I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
8. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire.
9. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.
10. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
11. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Articolo 7 -Diritti e doveri dei soci

1. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.
2. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.
3. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa.
4. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.
5. I soci hanno il diritto di:
 - a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - c) votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
 - d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di

visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;

6. Il socio ha il dovere di:

a) corrispondere la quota di iscrizione annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo;

b) osservare dello Statuto nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo

7. La qualifica di Socio si perde per recesso, dimissioni, morosità, e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l'associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali.

8. La morosità verrà stabilita dal Consiglio nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o di ingresso oppure che omettano il versamento della quota associativa per almeno due anni.

NORME SUL VOLONTARIATO

Art.8 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche ed eventualmente anche giuridiche, che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.9 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea dei soci
 - b) Il Consiglio Direttivo
 - c) Il Presidente del Consiglio Direttivo
 - d) Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
 - e) L'organo di Controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo e revisione che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ASSEMBLEA

Articolo 11 - Composizione

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'associazione.
2. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

3. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

Articolo 12 - Competenza

1. L'Assemblea ordinaria delibera:
 - a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - b) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, ove previsto;
 - c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sull'esclusione degli associati;
 - g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria delibera:
 - a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
 - b) sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Articolo 13 - Convocazione

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 31 dicembre).
2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio da almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti in regola con il pagamento delle quote sociali o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti, mediante affissione dell'avviso di convocazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale o presso la bacheca esterna dell'Associazione e mediante lettera raccomandata o posta elettronica

dell'associazione, indirizzata a ciascun associato, spedita almeno otto giorni prima dell'assemblea; nell'avviso di convocazione verranno indicati il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'assemblea stessa nonché l'ordine del giorno.

Articolo 14 - Costituzione e deliberazioni

1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 del Codice civile.
2. L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
3. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno 1/4 (un quarto) degli iscritti.
4. Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti.
5. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 15 - Svolgimento e verbalizzazione

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vicepresidente. In assenza di tutti i membri del Consiglio, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
2. Il Presidente dell'Assemblea nomina, all'inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede alla redazione del verbale. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.
3. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di votazioni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 16 - Nomina e composizione

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno cinque consiglieri fino ad un massimo di nove, eletti dall'Assemblea dei Soci.
2. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo.
3. Il Consiglio rimane in carica per tre anni; i consiglieri sono rieleggibili.
4. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.
5. Il Consiglio nomina, al proprio interno, un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere, un Segretario. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.

Articolo 17 - Competenza

1. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
2. In particolare, il Consiglio:
 - a) amministra l'organizzazione;
 - b) attua le deliberazioni dell'assemblea;
 - c) predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - d) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore);
 - h) disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - i) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
 - j) decide sugli investimenti patrimoniali;

- k) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione
 - l) stabilisce le prestazioni di servizi e le relative norme e modalità;
 - m) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale educatore ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
 - n) conferisce e revoca procure;
 - o) compila l'eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell'Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 18 - Convocazione e deliberazioni

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
2. La convocazione avviene nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno, rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
3. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente.
4. In seconda convocazione il Consiglio sarà validamente costituito con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

Articolo 19 - Il Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad un altro Consigliere.
2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce

circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 20 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 21 - Il Segretario

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
2. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

Articolo 22 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili ed alla conservazione della relativa documentazione, anche con l'ausilio di consulenti.
2. Predispone, dal punto di vista contabile, lo schema di bilancio consuntivo e preventivo, corredati di opportune relazioni contabili.
3. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 23 - Libri dell'Associazione

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo e del segretario;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Articolo 24 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri, eletti dall'Assemblea dei Soci, formato da un revisore contabile o da una società di revisione legale, iscritti al relativo registro.
2. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
3. I membri del Collegio dei Revisori sono rieleggibili.
4. I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, redigono relazione scritta in ordine ai bilanci.

Art. 25 - Organo di controllo

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.
2. L'organo di controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - d) attesta che il bilancio sociale, ove previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d.lgs. 117/2017.
3. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. Esso può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017, anche la revisione legale dei conti. Il tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

Articolo 26 - Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del D.lgs. 117/2017;
- f) rimborsi da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017;
- g) proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

BILANCIO

Articolo 27 - Bilancio consuntivo e preventivo ed esercizi sociali

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.
2. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno.



3. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea.
4. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
5. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art.28 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili.

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.29 - Bilancio Sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e realizza tutti gli adempimenti necessari.

Art. 30 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui agli art. 55, 56 e 57 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Articolo 31 - Scioglimento

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, sentito il parere favorevole del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 32 - Collegio Arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed ex equo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Articolo 33 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Handwritten signatures:
A. G. G.
B. L. L.

ASSOCIAZIONE ATLANTE
84013 CAVA DE' TIRRENI (SA)
C.F.: 95161580659

